

del 17 agosto 2024



La Corte Costituzionale corregge la disciplina relativa alle vittime del dovere

La Corte Costituzionale, con Sentenza 122/2024, depositata il 4 luglio 2024 e pubblicata sulla G.U. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2- quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità

organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui nega i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a chi sia «parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

La Questione di legittimità era stata sollevata dalla Corte di Appello di Napoli secondo la quale la preclusione sarebbe irragionevole poichè poggerrebbe su una massima d'esperienza che potrebbe essere agevolmente contraddetta e che, per altro verso, rischierebbe di pregiudicare proprio coloro che coraggiosamente si siano dissociati dalle famiglie d'origine e per questo abbiano perso un congiunto.

Peraltro, la finalità di evitare che le risorse pubbliche siano distolte a vantaggio di persone legate alla criminalità organizzata sarebbe già soddisfatta con il requisito dell'estraneità a tali ambienti.

Secondo il giudice a quo La «rigida previsione» dettata dalla legge, peraltro applicabile solo ai superstiti e non al «soggetto direttamente danneggiato», implicherebbe «una vera e propria discriminazione fondata esclusivamente sull'origine familiare», prospettando un contrasto con l'art. 3 Cost. anche in riferimento alla violazione del principio di eguaglianza.

Inoltre, nel precludere ogni prova contraria, la disposizione censurata lederebbe, infine, il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Costituzione.

I Giudici Costituzionali hanno ritenuto fondata la questione sollevata.

Della speciale elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), beneficiano i «componenti la famiglia» (art. 4, comma 1, della legge n. 302 del 1990) e, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico, i «soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento» e i «conviventi more uxorio» (art. 4, comma 2, della legge n. 302 del 1990).

Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico, entro il secondo grado, di cittadinanza italiana, possono optare per un assegno vitalizio personale, non reversibile, di ammontare diversamente graduato in ragione del numero dei beneficiari (art. 5 della legge n. 302 del 1990).

Le elargizioni e l'assegno vitalizio attuano la solidarietà della Repubblica per le persone colpite negli affetti più cari da episodi di mafia o terrorismo.

La finalità solidaristica che permea tali provvidenze è avvalorata dai criteri di attribuzione, svincolati «dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi» (art. 10, comma. 1, della legge n. 302 del 1990).

La connotazione solidaristica delle prestazioni, pur se estranee alla garanzia delle condizioni minime di sussistenza, impone scelte rispettose della parità di trattamento e coerenti con la ratio ispiratrice della disciplina di favore prevista dalla legge.

Secondo i giudici della consulta la disposizione censurata, pur legittima, è perseguita, tuttavia, con mezzi sproporzionati.

La sproporzione, secondo il giudice delle leggi, si apprezza sotto un duplice versante.

Anzitutto, la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza con l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 302 del 1990 che sancisce il presupposto della totale estraneità della vittima diretta agli ambienti criminali.

Inoltre, l'art. 9-bis della legge n. 302 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), puntualizza che le condizioni di estraneità alla commissione

degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali «sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari» e, dunque, non soltanto delle vittime dirette.

Al fine di fugare ogni dubbio e di scongiurare il rischio di interpretazioni elusive, il legislatore, con l'art. 2-quinquies, comma 1, lettera b), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, dopo aver introdotto la disposizione censurata nel presente giudizio, ha scelto di subordinare il riconoscimento delle provvidenze ai superstiti alla condizione che «il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava».

È dunque immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale. L'estraneità, peraltro, non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose.

Su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, grava l'onere di dimostrare in modo persuasivo l'estraneità, che assurge a elemento costitutivo del diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze.

L'assetto delineato dalla legge è già presidiato da accorgimenti e da cautele, che convergono nella necessità di una disamina accurata e conducono, ove permangano dubbi, al rigetto delle domande per difetto di prova dei presupposti normativi.

In secondo luogo, si deve rilevare che la presunzione è viziata da un'irragionevolezza intrinseca, poiché la legge conferisce rilievo a rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, che includono una vasta categoria di persone e si caratterizzano per una diversa, talvolta più tenue, intensità del vincolo familiare.

Secondo la Consulta, con la presunzione assoluta censurata è sufficiente che il parente o l'affine entro il quarto grado sia sottoposto a un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o che a tale misura sia già in concreto assoggettato o che, in alternativa, sia coinvolto in un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

La latitudine del meccanismo presuntivo consente, pertanto, di ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale.

Peraltro, la condizione ostativa, nella sua absolutezza, pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l'isolamento e perdite dolorose e così come strutturata configura come uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita.

La presunzione assoluta viola, inoltre, anche il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.), impedendo di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda.

Emerge nitida la necessità di un accertamento esaustivo, che dissipi le ombre e le incertezze e restituisca alla collettività un quadro circostanziato, senza imbrigliare nella rigidità delle presunzioni assolute la ricchezza, multiforme e contraddittoria, del reale.

Sarà dunque il ponderato apprezzamento del giudice a riscontrare, con il metro esigente che la normativa impone, la meritevolezza di chi richiede i benefici, alla stregua delle condizioni fissate, in termini generali, dall'art. 2-quinquies, comma 1, lettera b), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito.

Nell'apprezzamento in concreto che il giudice è chiamato a compiere, i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull'assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell'estraneità che presuppone, in termini più netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale.

Per tali ragioni la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado».

Verifica per le pensioni all'estero 2024 – 2025

L'Inps, con messaggio n. 4071/2023, ha comunicato l'avvio della fase dell'accertamento dell'esistenza in vita, per il pagamento delle pensioni 2024 e 2025 ai pensionati residenti all'estero.

La prima fase della verifica, affidata a Citibank, riferita all'anno 2024, è in atto da marzo 2024 a luglio 2024 e comprende i soggetti residenti nelle seguenti aree geografiche: America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell'Est Europa e paesi limitrofi. Citibank N.A. cura la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita già dal 20 marzo 2024 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 18 luglio 2024.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2024 a gennaio 2025, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2024 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2025.

Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza.

In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

Le attestazioni dovranno pervenire a Citibank, per la prima fase, entro il 18 luglio 2024, nel caso in cui l'attestazione non sarà prodotta entro tale data, il pagamento della rata di agosto avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza.

Quanto alla seconda fase, invece, le attestazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 gennaio 2025, altrimenti il pagamento della rata di febbraio 2025, ove possibile, avverrà in contanti, anche in tal caso, presso le agenzie Western Union dello Stato di residenza.

In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2024, avvisa l'Inps, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2024. I pagamenti saranno sospesi, invece, a partire dalla rata di marzo 2025, per i pensionati della "seconda fase" che non riscuoteranno personalmente la rata di febbraio o non produrranno la prova di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025.

I permessi ex legge 104 non incidono su ferie e tredicesima

In omaggio ai principi di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, i permessi della Legge 104 non incidono sulle spettanze piene ai fini della tredicesima e vanno computati pienamente anche ai fini delle ferie (sentenza di Cassazione n. 15435/2014).

Al dipendente che fruisce di agevolazioni Legge 104 il datore di lavoro non può trattenere dalla tredicesima mensilità la quota parte relativa alle giornate di assenza per la fruizione dei permessi, come invece accade per i congedi parentali o per malattia del figlio.

L'orientamento della Cassazione sulla materia è quello di applicare "l'interpretazione della disposizione maggiormente idonea a evitare che l'incidenza sull'ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzo del permesso stesso".

Chi usufruisce dei permessi lavorativi retribuiti della Legge 104 ha diritto alla tredicesima mensilità senza riduzioni l'importo.

I permessi 104 per assistere coniuge, figli o familiari con disabilità grave non incidono sul computo dei mesi lavorati e dunque neppure della tredicesima.

L'unica eccezione è legata alla fruizione dei permessi se cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio.

La normativa di riferimento è costituita dal comma 4 dell'articolo 33 della legge n. 104 (1992, dalla sentenza n. 15435/2014 della Corte di Cassazione e dai provvedimenti di prassi dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Detrazioni spese condominiali

Rispetto ad alcune richieste di chiarimento che abbiamo ricevuto, si ribadisce che le spese sostenute dal condominio per i lavori edilizi detraibili, in presenza di tutti i requisiti del caso (comprese asseverazioni e comunicazioni all'ENEA nei casi richiesti), devono essere pagati con mezzi tracciabili e bonifico parlante con indicazione del riferimento di legge per la detrazione utilizzata.

I dati contenuti nei bonifici parlanti relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, su cui vengono applicate le ritenute d'acconto, sono comunicati in automatico all'Amministrazione finanziaria tramite flusso telematico ("Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici").

Gli amministratori di condominio devono poi comunicare ogni anno all'Anagrafe Tributaria l'importo dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati dei fornitori.

I singoli condòmini devono infine indicare, nell'apposito quadro della propria dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del condominio e conservare il certificato dell'amministratore in cui si dichiara di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge, con l'indicazione della somma spettante.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sulle unità immobiliari abitative, l'Iva ridotta al 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

È reato non pagare l'assegno di mantenimento

Il coniuge che non versa l'assegno di mantenimento può andare incontro a conseguenze di natura penale.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 2098/2024 del 23 marzo scorso, ha sottolineato come la condotta di chi viola gli obblighi civilistici di natura economica nei confronti del coniuge separato può portare a condanna penale, anche se non viene dimostrata la mancanza dei mezzi di sussistenza per figli minori ed ex coniuge senza addebito.

Il reato è quello previsto dall'articolo 570 del Codice Penale che punisce con la reclusione e una multa la violazione degli obblighi di assistenza familiare che compromette i mezzi di sussistenza sia dei figli minori sia del coniuge che non ha l'addebito della separazione. Ulteriore e decisivo riferimento è l'articolo 570-bis del Codice Penale, introdotto nel 2018, il quale stabilisce che "le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

Questo, anche se non è possibile dimostrare che sono stati fatti mancare i mezzi di sussistenza. In merito alla presunta impossibilità di pagare l'assegno, gli Ermellini ritengono che la valutazione vada comunque fatta caso per caso, accertando che la persona tenuta a farlo "abbia effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza".

Ferie durante il congedo biennale in 104

Un nostro iscritto, in regime di congedo straordinario biennale per assistere il familiare disabile, ci chiede se abbia diritto alle ferie durante il periodo di congedo straordinario biennale familiare con handicap grave.

La Legge 104 prevede che i lavoratori dipendenti impegnati ad assistere un familiare in situazione di handicap grave possano fruire del congedo straordinario (dlgs 151/2001, articolo 42) retribuito della durata di due anni, da calcolare nell'arco della loro vita lavorativa.

Il congedo biennale con Legge 104 comporta la retribuzione integrale e la maturazione dei contributi pensionistici, calcolati e riconosciuti esattamente come negli altri periodi lavorativi.

Per quanto riguarda le ferie, tuttavia, nel biennio non è previsto l'accumulo e non si matura il rateo della tredicesima mensilità. L'opportunità di maturare i giorni di ferie è concessa solo durante il congedo frazionato e limitatamente ai periodi di rientro al lavoro.

Non è prevista neppure la possibilità di godimento delle ferie già maturate in precedenza durante il congedo straordinario, poiché questo periodo è finalizzato alla mera assistenza del familiare in condizione di disabilità grave. L'interruzione del congedo biennale per la fruizione delle ferie è pertanto vietata, mentre questo periodo non incide sulle ferie accumulate, che non si perdono. Ma vanno comunque consumate nei termini di legge, ossia due settimane nell'anno di maturazione e le altre nei 18 mesi successivi).

Il lavoratore dipendente che fruisce del congedo straordinario e che decide di partire per una vacanza, quindi, può anche andare incontro al licenziamento e può configurarsi il reato di frode ai danni dello Stato.

Il bonus fotovoltaico per famiglie a basso reddito

Dal 5 luglio 2024 è possibile inoltrare domanda per accedere al Fondo nazionale per il reddito energetico, che eroga contributi alle famiglie a basso reddito per realizzare impianti fotovoltaici domestici in autoconsumo, attraverso appositi incentivi GSE.

Il bonus fotovoltaico copre l'intera spesa ed è riservato alle famiglie con ISEE fino a 15mila euro, elevati a 30mila euro per i nuclei famigliari con 4 figli.

Si tratta di un finanziamento in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico da 2 kW a 6 kW di potenza, a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale di nuclei familiari in condizione di disagio economico. Il Fondo Nazionale per il reddito energetico è un fondo rotativo reso operativo dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

A disposizione per il 2024-2025 ci sono duecento milioni complessivi, che saranno erogati in forma di contributo in conto capitale.

Lo scopo della misura è quello di consentire anche alle famiglie meno abbienti di poter autoprodurre energia elettrica pulita per risparmiare in bolletta, rendersi autonomi nella fornitura e inquinare meno, in linea con gli obiettivi UE.

Le risorse annuali (al lordo dei costi spettanti al GSE) sono così ripartite:

80 milioni alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
20 milioni alle restanti regioni o province autonome.

I beneficiari del Reddito Energetico possono accedere al contributo le persone fisiche con i seguenti requisiti:

ISEE inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro con almeno quattro figli a carico;

diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, aree e spazi pertinenziali dove realizzare l'impianto fotovoltaico per cui si richiede l'agevolazione;

fornitura di energia elettrica con titolarità delle utenze asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, il requisito può essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE;

unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della richiesta, accatstate nel gruppo A con esclusione delle categorie A1, A8, A9 e A10.

Il Fondo finanzia la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici con potenza nominale da 2 kW a 6 kW, comunque non superiore a quella disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della domanda di agevolazioni.

Una quota dell'energia prodotta deve essere autoconsumata e comprendere, per una durata non inferiore a dieci anni, una polizza multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto.

L'impianto fotovoltaico potrà essere realizzato sul tetto, sul balcone, sulla copertura del box pertinenziale o comunque su una superficie o spazio su cui si gode un diritto reale.

Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare una sola domanda di agevolazione e non potrà cumulare il nuovo bonus con altri incentivi alle rinnovabili per i medesimi impianti.

Il decreto attuativo contiene tutti i dettagli sui requisiti tecnici richiesti, sulla tipologia di imprese abilitate che potranno realizzare gli interventi agevolati e sulla istituzione dell'apposito registro che ne darà elenco.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di invio tramite apposita procedura sull'Area Clienti del GSE a partire dal 5 luglio 2024 che rimarrà attiva fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area geografica. Si può monitorare la disponibilità del Fondo attraverso un contatore aggiornato in tempo reale.

Per scegliere l'impresa installatrice accreditata per il proprio territorio di appartenenza, il GSE mette a disposizione la vetrina dei Soggetti Realizzatori.

Il Soggetto Beneficiario – o un terzo delegato (ad esempio il Soggetto Realizzatore) – deve fornire le informazioni richieste e firmare (assieme al Soggetto Realizzatore), la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

Nuova direttiva Europea in tema di riqualificazione dell'abitazione

La Direttiva UE 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'8 maggio e in vigore dal 29 maggio 2024, prevede che, in relazione al patrimonio edilizio esistente, entro il 2035 gli edifici residenziali di ogni Stato membro della UE debbano ridurre nel complesso i consumi energetici del 16%, e salire poi al 20% entro il 2035.

Il risparmio dovrà essere assicurato per il 55% dal taglio dei consumi per almeno il 43% di edifici con le peggiori prestazioni energetiche.

Una assoluta novità è costituita dalla previsione del passaporto di ristrutturazione.

Si tratta di un documento digitale di cui i proprietari di immobili potranno dotarsi per mettere a punto una strategia di raggiungimento degli obiettivi di prestazione energetica previsti dalla normativa. Al momento non è obbligatorio, quindi i proprietari possono decidere se dotarsene o meno, ma gli Stati membri con le leggi di recepimento possono prevederne l'obbligo.

In base al testo della Direttiva UE, «i passaporti di ristrutturazione dovrebbero essere incoraggiati e messi a disposizione dei proprietari di edifici in tutti gli Stati membri come strumento facoltativo. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i passaporti di ristrutturazione non generino un onere sproporzionato».

Il "Passaporto" è previsto nei casi di «ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica». La definizione che la direttiva fornisce di ristrutturazione profonda è quella di "una ristrutturazione + in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto", concentrata sugli elementi edilizi essenziali idonea a trasformare un edificio o un'unità immobiliare.

Il passaporto di ristrutturazione, in alcune parti, si sovrappone all'attuale A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica), perché certifica anche il livello iniziale dei consumi energetici dell'edificio. Per questo motivo, la direttiva chiede agli Stati membri di consentire che i due documenti possano essere redatti contestualmente, dallo stesso esperto (un Tecnico Certificatore) e rilasciati insieme.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 33/2024 del 17 Agosto 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123